



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 29/12/2021

OGGETTO: FALLIMENTO CIRSU: RECLAMO EX ART 18 L.F. AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 395/2016) E SUCCESSIVO GIUDIZIO IN CORTE DI CASSAZIONE (RICORSO N. 13254/2016)- ORDINANZA N. 13160/2000). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:25**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **10** ed assenti, sebbene invitati, n° **3** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA		X	10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA		X	11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA		X
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

-che la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila - Sez. Civ. – n. 395/2016 (causa civile di reclamo ex art. 18 L.F. , iscritta a ruolo al n. 1279/2015 R.G. promossa dai Sindaci p.t. dei Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Bellante, Morro d'Oro, Notaresco e Mosciano S.A. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 91/2015 emessa dal Tribunale di Teramo) stabiliva, tra l'altro:

- A) .. omissis...
- B) Di rigettare “il reclamo proposto e, per l'effetto,” di confermare “l'impugnata sentenza”;
- C) Di condannare “i reclamanti e la interveniente Consorzio Stabile Ambiente scarl. in solido al rimborso delle spese in favore degli appellati costituiti del presente grado di giudizio che liquida per ciascuno in complessivi € 8.950,00, oltre IVA e cap ed accessori come per legge;
- che nel giudizio di appello sopra richiamato “FALLIMENTO CIRSU SPA” era rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Acronzio elettivamente domiciliato in Teramo presso il proprio studio;
- che i Comuni di Giulianova, Morro D'Oro, Mosciano S.A. e Roseto degli Abruzzi, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, proponevano ricorso (n.13254/2016) avverso la sentenza n. 395/2016 della Corte di Appello de L'Aquila depositata il 20.04.2016;
- che con ordinanza n. 13160/2020 la Corte di Cassazione “*rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale proposto da DECO SpA., condanna i ricorrenti principali, in via tra loro solidale, alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della curatela del fallimento di CIRSU SpA e di DECO S.p.A., che liquida in favore di ciascuno dei contro ricorrenti in complessivi 15.200,00 euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13*”.
- che nel giudizio de quo FALLIMENTO CIRSU SPA, in persona dei curatori fallimentari Gabriele Bottini, Eda Silvestrini, Carlo Arfè, era rappresentato e difeso dagli avvocati Acronzio Fabrizio e Di Cesare Gabriella

Richiamata la nota, acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 18.11.2020 al n. 21663, con la quale l'avv. Pietro Referza, difensore dei Comuni di cui sopra, nei 2 procedimenti in oggetto specificati, trasmetteva pec di sollecito dell'avv. Acronzio per conto di FALLIMENTO CIRSU, con preghiera di cortese quanto urgente riscontro;

Considerato:

- 1- che l'Avv. Acronzio Fabrizio nella sua PEC avente ad oggetto: “Comune di Giulianova + 3/Fallimento CIRSU Corte di Cassazione – Ricorso n. 13254/2016 – Sentenza n. 13160/2000” ed indirizzata all'avv. Referza, chiedeva a quest'ultimo di avere conferma se i Comuni sopramenzionati intendessero o meno adempiere spontaneamente alle statuizioni sulle spese contenute: a) nella sentenza della Corte di Appello de L'Aquila n. 395/2016 pubblicata il 24.4.2016 e resa nell'ambito del procedimento n. 1279/2015 RG; b) nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13160/20RG pubblicata il 30.06.2020 e relativa al ricorso n. 13254/2016;

- 2- che, sempre nella prefata nota dell'Avv. Acronzio, l'importo complessivo derivante dai suddetti titoli ammontava ad € 24.150,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, quantificati in € 3.622,50 per rimborso forfettario delle spese generali ed € 1.110,90 per cpa, per un totale dovuto pari ad € 28.883,40;
- 3- che con nota di questo Ente prot. n. 21670 del 18.11.2020 si invitava lo Studio Referza a riferire all'avv. Fabrizio Acronzio la disponibilità del Comune di Mosciano S.A. ad adempiere a quanto dovuto con preghiera per quest'ultimo di emettere nei confronti di questo Ente apposita notula per la sola parte di spesa gravante su di esso anche perché i Comuni ricorrenti in Corte di Appello erano 5 (rectius: 6!), mentre quelli ricorrenti in Cassazione erano 4;
- 4- che con nota acquisita al prot. gen. di questo Ente n. 19269 del 13.09.2021 l'Avv. Referza invita questo Ente a provvedere secondo le indicazioni fornitegli dallo Studio Legale Acronzio nei termini che seguono: "(...) Le somme dovute dai Comuni, relative ai 2 gradi di giudizio (reclamo ex art. 18 L.F. e Giudizio in Cassazione), possono essere così determinate:
Comune di Giulianova: € 6.269,03 comprensivi di rimb. forf. e cpa;
Comune di Roseto: € 6.269,03 comprensivi di rimb. forf. e cpa;
Comune di Morro D'Oro: € 6.269,03 comprensivi di rimb. forf. e cpa;
Comune di Mosciano S.A.: € 6.269,03 comprensivi di rimb. forf. e cpa;
Comune di Bellante: € 1.784,03 comprensivi di rimb. forf. e cpa (relativamente al solo reclamo ex art. 18 LF);
Comune di Notaresco: € 1.784,03, comprensivi di rimb. forf. e cpa (relativamente al solo reclamo ex art. 18 LF);
- 5- che, a seguito di quanto sopra, l'ufficio Affari Generali, su indicazione del Responsabile di Area, chiedeva per il tramite dello studio Referza, se fosse possibile scindere in due notule specifiche quanto dovuto per il reclamo avverso alla dichiarazione di Fallimento del Cirsu e quanto dovuto per il giudizio in Cassazione;

Vista l'unita nota acquisita al prot. gen. del Comune il 7.10.2021 con la quale, dalla "PROCEDURA FALLIMENTARE CIRSU SpA – Località Casette di Grasciano – 64024 Notaresco – TRIBUNALE DI TERAMO N. 91/2015 reg.fall.-C.F./p.Iva:00724810676 viene trasmessa questo Ente preavviso di parcella – pagamento quota spesa legali, fermo restando il vincolo di solidarietà dell'importo complessivo di € 6319,03;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla

maggior somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Considerato inoltre che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che “In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso somma adeguata per l'eventuale soccombente nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombente appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.” Secondo invece la Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL. Secondo i magistrati campani “...La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è

possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

Richiamata la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n.27/2019 che chiude definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, sull'impossibilità al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale;

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Accertato che esistono i presupposti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) [“**sentenze esecutive**”] del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 239 del TUEL punto 6);

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del 15.12.2021 in merito a quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art.42;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio di € 6.319,03 nei confronti di: PROCEDURA FALLIMENTARE CIRSU S.p.A: -Località Casette di Grasciano-64024 Notaresco (TE) – Tribunale di Teramo –Ufficio Fallimentare – Fallimento CIRSU SpA C.F./P.I.:00724810676 Teg. Fall. N. 91/2015 per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- 3) di dare atto che alla copertura della spesa complessiva di € 6319,03 si provvederà con le seguenti somme:
 - cap. 940 Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni del Comune. Risarcimento danni, piano dei conti 1.03.02.11.006 per €.6.000,00;
 - cap. 8330 Debiti fuori bilancio e altre passività potenziali piano dei conti 2.02.01.09.012 per €319,03.
- 4) che il presente atto costituisce prenotazione di impegno di spesa sul capitolo di cui al precedente punto 3);

- 5) di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti connessi e consequenziali;
- 6) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per il seguito di competenza;
- 7) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Amministrativa

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 26/11/2021

Il Responsabile del Settore
(Francesca De Camillis)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 15/12/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Tuel, nonché quello del Revisore dei Conti;

Udita la relazione del Vicesindaco **Mirko Rossi**, il quale nel sintetizzare il contenuto della proposta, fa presente la necessità della correzione di un errore materiale all'ultimo rigo del punto 3) della narrativa, nel senso che i Comuni ricorrenti in Corte di Appello non erano stati 5, ma 6;

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi **nell'alleg. A)**

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della citata proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. **7** (Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** (Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante, l'urgenza del provvedimento;

Con voti favorevoli n. **7** (Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** (Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4[^] comma del Tuel.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 10/01/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 10/01/2022

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 29/12/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2022 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
